CAMERA DEI DEPUTATI N. 3299

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 settembre 2015 (v. stampato Senato n. 1659)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 settembre 2015

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

- 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Clausola di invarianza).

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

SULLA COOPERAZONE

NEL SETTORE DELLA DIFESA



GORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA ESPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.

நுஞoverno della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan (denominati in seguito "le sparti"):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed ai principi, generalmente riconosciuti, ed alle norme del diritto internazionale;
- _ riconoscendo l'importanza del principio di indivisibilità della sicurezza nell'area Euro Atlantica;
- desiderosi di rafforzare la Cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace;
- desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonché con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- 1) Sulla base di questo Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dagli Ufficiali/Funzionari autorizzati dalle Parti di comune accordo.
- 3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Azerbaijan.
- 4) Eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Baku ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica dell'Azerbaijan.

2. Campi

La Cooperazione tra le Parti potrà includere le seguenti aree:

- 1) politica di sicurezza e difesa;
- 2) cooperazione politico militare;
- 3) ricerca e sviluppo, supproto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- 4) operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- 5) organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
- 6) organizzazione ed impiego delle Forze armate;
- 7) ammodernamento delle Forze Armate;
- 8) questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- 9) formazione ed addestramento in campo militare;



= 10) sanita miiitare;

11) storia militare;

12) sport militare;

13) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- 2) scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- 3) incontri tra le Istituzioni della Difesa;
- 4) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- 6) partecipazione ad esercitazioni militari;
- 7) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;;
- 8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
- 10) altre forme reciprocamente concordate dalle Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

- 1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - i costi di diaria (vitto ed alloggio), l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
 - le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
- 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
- Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE

- Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione e di applicare l'ordinamento nazionale sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio.
- 2. Tuttavia, le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato di origine, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.



Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DANNI

- Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dei presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
- Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Supporto alla iniziative commerciali

Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare l'applicazione di procedimenti, per quello che riguarda il controllo e le attività concernenti i materiali di Difesa, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali concernenti il citato settore ed ogni altra area di reciproco interesse per le Parti.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) ricerca scientifica, test e progettazione;
- 2) scambio di esperienze in campo tecnico;
- 3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti;
- approvvigionamento di materiali militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinate da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in material di importazione ed esportazione di materiali per la Difesa;
- supporto alle industrie di Difesa ed agli enti governativi, al fine di avviare la Cooperazione nel campo della produzione di materiali per la Difesa.
- Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attività previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

3. Proprietà intellettuale

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo, in conformità con le leggi nazionali ed Accordi internazionali firmati dalle Parti.

ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta, attraverso i canali diplomatici, esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.



ARTICOLO 8 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONE E PROGRAMMI

- 1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
- 1 Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali.
- 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica dell'Azerbaijan, su basi di interesse reciproco.
- 4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
- I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 9 del presente Accordo.

ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

- 4a. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive prescritte procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- Il presente Accordo è concluso a durata indeterminata e rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
- Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici. In tale circostanza, il presente Accordo cesserà di produrre novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica di risoluzione dall'altra Parte.
- La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

PER IL GOVERNO

PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAUAN



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF **AZERBAIJAN**

ON

DEFENCE CO-OPERATION



EGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE OVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON DEFENCE CO-OPERATION.

商e Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan (hereinafter referred to the "Parties"):

confirming their firm commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations and generally recognized principles and norms of the international law;

recognizing the significance of the principle of indivisibility of security in the Euro - Atlantic area;

desiring to enhance co-operation between the Countries in the field of defence and in the spirit of Partnership

desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between Armed Forces of the two Countries,

have agreed as follows:

ARTICLE 1 CO-OPERATION PRINCIPLES

the cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be partied out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, acilitate and develop cooperation in the field of defence.

ARTICLE 2 GENERAL CO-OPERATION

Implementation

- a. On the basis of this Agreement the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral cooperation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation and should include names, venues and dates of co-operation activities, the number of participants as well as the implementation modalities of the activities.
- 🖟 b. The annual plan of co-operation shall be signed by authorized officials of the Parties after mutual agreement.
- c. The organisation and conduct of concrete co-operation activities in the defence field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan.
- d. Possible consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in Baku and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forced of the Republic of Azerbaijan.

Fields

The Co-operation between the Parties may include the following areas:

- 2) political military co-coperation;
- research and development, logistic support, and acquisition of Defence products and services;
- Peace Support Operations (PSO) and humanitarian operations;
- 5) Armed Forces organizations, structure and equipments of military units, personnel management;
- organization and management of the Armed Forces;
- modernization of the Armed Forces
- environmental issues and pollution caused by military activities;
- education and training in military field;
- (10) military medical service;



- 11) minutary mistory:
- 12) military sport;
- 13) other military fields that may be of mutual interest to both Parties.

3. Modalities

The co-operation between the Parties, on Defence matters, may take the following modalities:

- 1) mutual visits by delegations to civil and military entities;
- 2) exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- 3) meetings between Defence Institutions;
- 4) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military Institutions;
- 5) participation in theoretical and practical training courses, orientation periods, seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered in military and civil entities of Defence interest, by mutual consent of the Parties;
- 6) participation in military exercises;
- 7) participation in peacekeeping and humanitarian operation;
- 8) exchange of cultural and sporting activities;
- 9) support of commercial initiatives related to Defence material and services linked to Defence matters;
- 10) other forms mutually agreed by the Parties.

ARTICLE 3 FINANCIAL MATTERS

Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:

- travelling expenses, per diem (meals and accommodation), health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations;
- 2) medical and dental expenses, as well as those due to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

Without prejudice to the terms of item "b", above, the Host Party shall provide emergency treatment at medical facilities of its Armed Forces, to any personnel of the Sending Party who may require medical assistance during the implementation of bilateral co-operation activities under this Agreement, and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party pays for these expenses.

All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of financial resources of the Parties.

ARTICLE 4 JURISDICTION

The Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction and national legislation over amilitary and civilian hosted personnel for the offences carried out on their national territory.

The Authorities of the Sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the sending Party - in the following cases:

When the offences threaten the security or goods of the Sending Party,

when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.

ould the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Host envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct ensultations and in compliance with their respective fundamental principles, shall reach an agreement to guard the concerned personnel.



ARTICLE 5 COMPENSATION FOR DAMAGES

- Compensation for any damage caused to the Host Party, by a member of the Sending Party during or in connection to their mission/exercise under this Agreement, will be indemnified by the Sending Party, by mutual consent.
- 2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.

ARTICLE 6 CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIAL

1. Support to Commercial Initiatives

The Parties, with the aim of streamlining the application of procedures concerning the control and the activities related to defence material, agree to support commercial initiatives correlated to the same sector and to other areas of mutual interest for the Parties.

2. Modalities

Activities in the area of industry and procurement policy, research, development of defence material equipment may take the following modalities:

- 1) scientific research, test and design;
- 2) exchange of experience in the technical sector;
- 3) mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by Parties;
- -4) procurement of military equipment within the frame of common programs and production ordered by one of the Parties, according to their national legislations concerning import and export of defence material;
- 5) support to the defence industries and governmental bodies in order to create co-operation in the field of defence material production.

The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerned this Agreement and contracts signed under this provision.

Intellectual Property

The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual activities outputs stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their national legislation and to international Agreements on the matter signed by the Parties.

ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES

dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved, through diplomatic samels, exclusively through consultations and negotiations between the Parties.

ARTICLE 8 SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENT, REVISION AND PROGRAMS

with the consent of both Parties, supplementary Protocols may be signed on specific areas of co-operation on specific areas of co-operation on the consent of this Agreement.

Eplementary Protocols which will be signed between both Parties shall be elaborated according to the current and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with the protocol protocol personal legislations.



- Implementation programmes that will give effect to this Agreement or its Supplementary protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan, according to mutual interest.
- This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an Exchange of Notes between the Parties, vhrough diplomatic channels.
- Supplementary Protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in Article 9 of this Agreement.

ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the
 Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the completion of their respective internal
 procedures required for the entry into force of this Agreement.
- This Agreement is concluded for indefinite period of time and will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
- Any Party may terminate this Agreement anytime by delivering a written notification through diplomatic
 channels to the other Party. In such case the Agreement shall cease force ninety (90) days after the receipt of
 the notification on termination by the other Party.
- The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN







17PDL0033730